

LE MODIFICHE ALLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE DAL 1° GENNAIO 2012

- Dal 1° gennaio 2012, le aliquote di tassazione del 12,5% e del 27% precedentemente applicabili sulle rendite finanziarie (interessi, dividendi, etc.) vengono unificate al 20% (D.L. 13 agosto 2011, n. 138), con l'eccezione dei redditi derivanti da titoli di Stato italiani e a questi equiparati, oltre che da titoli emessi da Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni (inclusi nella cosiddetta "white list") per i quali resta ferma l'aliquota del 12,5%.

L'aliquota agevolata continua a valere anche per gli investimenti indiretti nei titoli pubblici, quindi anche se acquistati tramite fondi comuni di investimento, gestioni patrimoniali e polizze assicurative; infatti, il reddito da capitale generato al momento della liquidazione/cessione della quota o distribuzione viene determinato con un meccanismo di ponderazione volto ad assicurare l'applicazione del 12,50% su quanto derivante dal sottostante investimento in titoli "agevolati".

Le minusvalenze eventualmente realizzate sino al 31.12.2011 (in vigore della vecchia aliquota del 12,5%) possono essere compensate con successive plusvalenze, ma vengono computate solo in misura pari al 62,5% del loro ammontare.

- Dal 1° luglio 2014, l'aliquota ordinaria di tassazione sulle rendite finanziarie del 20% passa al 26%, mentre resta invariata al 12,5% l'aliquota agevolata per i redditi derivanti da titoli di Stato italiani e a questi equiparati, oltre che da titoli emessi da Stati ed enti territoriali esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni (inclusi nella cosiddetta "white list").

Per quanto concerne i proventi dei fondi comuni/Sicav (sia cedole che proventi da riscatto/ reintestazione/conversione in altro comparto) già detenuti al 1° luglio 2014, l'aliquota del 26% si applica ai proventi riferiti ad importi maturati dopo tale data. Pertanto, per gli investimenti in fondi comuni/Sicav effettuati precedentemente, i sostituti di imposta applicano l'aliquota del 20% per la parte maturata fino a tale data. Rimane invariata l'aliquota del 12,50% relativa alla componente investita in titoli pubblici agevolati.